

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno 1990,
decreta:

Capitolo terzo **Monitoraggio della formazione continua**

Principi

Art. 5 ¹Ogni docente è tenuto a seguire delle attività di formazione continua riconosciute per almeno 8 giornate complessive nell'arco di un quadriennio. Esse comprendono sia le attività obbligatorie, sia quelle facoltative.

²Nel caso in cui il docente abbia già svolto 8 o più giornate di formazione continua obbligatoria, gli uffici dipartimentali competenti possono autorizzarlo a seguire fino a 2 ulteriori giornate facoltative alle stesse condizioni di cui all'art. 8 cpv. 1.

³Ogni docente è tenuto a documentare le attività di formazione continua riconosciute. Se lo desidera può documentare anche le attività personali.

Modalità di documentazione e colloquio

Art. 6 ¹Al termine di un'attività di formazione continua ogni docente aggiorna la propria scheda elettronica tramite Internet.

²Ogni quattro anni il docente redige un rapporto scritto sulle attività di formazione continua riconosciute che ha seguito, come pure sulle sue aspettative future. Il rapporto viene inviato al direttore dell'istituto in cui ha la sede di servizio e, ove presente, anche all'esperto di materia o all'ispettorato; esso fa parte del suo dossier personale.

³Il rapporto può essere oggetto di un colloquio, richiesto sia dal docente sia dai destinatari del rapporto.

Capitolo quarto **Riconoscimento, finanziamento della frequenza, rimborsi e supplenze**

Sezione 1 **Attività di formazione continua riconosciute**

Definizioni

Art. 7 ¹Le attività di formazione continua inserite nella pianificazione e quelle organizzate dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti e finanziate tramite convenzioni sono considerate attività riconosciute.

²Le altre, segnatamente quelle promosse da enti esterni, da gruppi di istituti scolastici o di docenti, da singoli istituti scolastici o docenti, rispettivamente dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti al di fuori di quanto previsto all'art. 2 cpv. 2, vengono riconosciute dagli uffici dipartimentali sulla base della loro qualità e pertinenza. Per il riconoscimento il Dipartimento istituisce una procedura.

³Le attività di formazione continua riconosciute possono essere obbligatorie o facoltative; queste ultime sono scelte liberamente dai docenti.

⁴Le attività di formazione continua non riconosciute sono considerate personali e di principio esulano da questo regolamento.

Sezione 2 **Docenti cantonali**

Attività riconosciute obbligatorie e facoltative

Art. 8 ¹Per le attività di formazione continua obbligatorie, come pure per quelle facoltative considerate nel quadro del quantitativo minimo, le spese di partecipazione sono interamente a carico del Cantone. Ai partecipanti sono rimborsate:

- le spese di viaggio con i mezzi pubblici pari al costo dei biglietti di 2a classe per le attività nel Cantone e di 1a classe per le attività fuori Cantone e all'estero;
- le spese di pasto e pernottamento, qualora non fossero incluse nell'organizzazione dell'attività, secondo quanto disposto dal regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011.

²Per le altre attività facoltative, le spese di partecipazione sono a carico del Cantone se esse sono organizzate dal Dipartimento, dagli uffici dipartimentali o dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti. In casi particolari il Dipartimento può richiedere una partecipazione alle spese.

³Per le attività di cui al cpv. 2 organizzate da enti esterni, esse possono essere sostenute con i contributi sulla tassa d'iscrizione e sulle spese per pasti e per pernottamenti fuori Cantone di cui al cpv. 1 lett. b) in base alle seguenti percentuali:

interesse professionale del corso a giudizio del Dipartimento	fuori dal tempo di scuola	durante il tempo di scuola
Basso	20%	non autorizzato
Medio	40%	20%
Alto	70%	50%

⁴Per le attività di cui al cpv. 3 le spese di viaggio all'interno del Cantone non sono riconosciute, mentre per le attività fuori Cantone vale il principio di cui al cpv. 1 lett. a) fino ad un massimo di fr. 400.-.

⁵Il numero massimo di giornate di attività riconosciute che possono beneficiare di un contributo nel corso di un quadriennio, salvo autorizzazioni eccezionali, è così stabilito:

a) 40 giorni fuori dal tempo di scuola (orario di insegnamento e degli oneri di istituto che il docente è obbligato ad ottemperare);

b) 20 giorni durante il tempo di scuola.

⁶La concessione di un contributo ai sensi dei capoversi precedenti è decisa nel quadro dell'autorizzazione alla frequenza di cui all'art. 11.

Sezione 3 Docenti comunali

Principio

Art. 9 ¹Ai docenti delle scuole comunali si applicano per analogia le disposizioni valide per i docenti cantonali.

²L'autorizzazione alla frequenza delle attività di cui all'art. 8 implica il riconoscimento per i docenti delle indennità e dei contributi stabiliti dal presente regolamento.

³Le spese per i contributi sono a carico dei Comuni e dei Consorzi, riservate quelle a carico del Cantone di cui all'art. 8 cpv. 1 e 2.

⁴Il Cantone partecipa alle spese sopportate dai Comuni e dai Consorzi nella misura stabilita dalla legge.

Sezione 5 Procedura

Richiesta di autorizzazione alla frequenza

Art. 11 ¹L'autorizzazione alla frequenza delle attività facoltative di cui all'art. 8 deve essere chiesta dai docenti delle scuole cantonali e comunali per il tramite dell'apposito formulario.

²La richiesta, corredata del preventivo di spesa, deve essere presentata almeno un mese prima dell'inizio dell'attività, salvo eccezioni motivate.

Preavviso e decisione

Art. 12 ¹La richiesta di autorizzazione alla frequenza è preavvisata dal direttore dell'istituto scolastico. La priorità è data alle attività fuori dal tempo di scuola.

²La decisione sull'autorizzazione spetta per i docenti cantonali agli uffici dipartimentali e per i docenti comunali al Municipio.

Modalità del rimborso spese

Art. 13 ¹Il rimborso delle spese è subordinato alla consegna da parte del docente di un rapporto di sintesi del contenuto del corso accompagnato da un consuntivo delle spese.

²Il versamento del contributo è preavvisato dal competente ufficio dipartimentale.

Supplenze cantonali e comunali

Art. 14 Le assenze occasionate dalla partecipazione ad attività riconosciute fino al raggiungimento del minimo di cui all'art. 5 cpv. 1 sono coperte da supplenze esterne, così come quelle occasionate dalla partecipazione ad attività obbligatorie.